

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 444 del 18 aprile 2023

Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. "Società agricola Biopower società consortile a r.l.". Comune di Carbonera (TV). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola rilasciata alla "Società agricola Biopower società consortile a r.l.". (CUAA/P. IVA 04458130269), con sede legale e operativa (sede impianto) in via Valdemoneghe - Comune di Carbonera (TV), con DGR n. 1817 del 15 ottobre 2013.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 12, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell'autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, è stata attribuita alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 era stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in ultima definita dal decreto del direttore dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport n. 5 del 14 marzo 2023) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, apportando modifiche e integrazione al D Lgs n. 28/2011, ha ridefinito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla più recente Direttiva 2018/2001 (cd. RED II) per il raggiungimento degli obiettivi comunitari di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dal Capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 15 ottobre 2013 e ss. mm. e ii. (DGR n. 1941 del 23 dicembre 2015 e n. 614 dell'8 maggio 2018), la "Società agricola Biopower società consortile a r.l." (CUAA/P. IVA 04458130269), con sede legale e operativa (sede impianto) in via Valdemoneghe 13 - Comune di Carbonera (TV), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di

Carbonera (TV), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate, pari a 1.490 tonnellate/anno tal quali, ossia il 10% in peso della biomassa complessiva), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto e di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) di provenienza extra-aziendale (pari a 13.000 t/a, ossia il 90%).

Con la medesima DGR n. 1817/2013 la società "Enel Distribuzione S.p.A.", ora "e-distribuzione S.p.A.", ha ottenuto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all'impianto di produzione di energia in argomento.

Il 4 febbraio 2016 l'impianto di produzione di energia assentito alla "Società agricola Biopower società consortile a r.l." è entrato formalmente in esercizio.

In data 2 gennaio e 23 febbraio (integrazione documentale volontaria) 2023 la medesima Società agricola ha presentato richiesta di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1817/2013, prevedendo in sintesi la:

- variazione al piano di alimentazione della sezione di produzione di biogas;
- sostituzione parziale accordi di conferimento biomasse.

Tale richiesta ha integrato la comunicazione proveniente dalla medesima Società agricola di sostituzione di un accordo di conferimento della biomassa, presentata in data 1° dicembre 2022.

Il nuovo Piano di alimentazione dell'impianto termoelettrico (**Allegato A**) sarà articolato, a regime d'esercizio, secondo i seguenti apporti quali-quantitativi di biomassa:

- 2.100 tonnellate all'anno tal quali di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto;
- 13.569 t/a t.q. di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino).

A seguito delle risultanze istruttorie, nonché delle intervenute modifiche normative in materia ambientale e igienico-sanitaria, è necessario, peraltro, adeguare il documento prescrittivo allegato alla DGR n. 1817 del 15 ottobre 2013 (**Allegato B**), prendendo atto, contestualmente, del superamento delle precedenti modifiche e integrazioni all'autorizzazione unica. Si dà atto, pertanto, che dall'esecutività del presente provvedimento cessano gli effetti delle DGR n. 1941/2015 e n. 614/2018 con le quali era stata apportata una variazione di natura strutturale e all'esercizio dell'impianto termoelettrico in argomento.

Il responsabile del procedimento regionale in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 23 febbraio 2023, ha avviato l'iter amministrativo istruttorio previsto per le varianti di modesta entità ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.

A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria in data 17 marzo 2023 alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l'inoltro all'Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l'approvazione della variante di progetto presentata dalla "Società agricola Biopower società consortile a r.l.", il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'approvazione del progetto di variante e ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima Società agricola una modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso in data 23 febbraio 2023 la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria;
- lo Sportello unico interprovinciale di Belluno e Treviso di AVEPA ha approvato gli interventi di variante in argomento, per effetto del silenzio/assenso previsto al comma 1, art. 20 della legge 241/1990;
- le restanti Amministrazioni e Enti pubblici interessati (Comune di Carbonera, Provincia di Treviso, Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana) hanno espresso il loro assenso agli effetti del comma 4, art. 14-bis della legge n. 241/1990 (cd. silenzio assenso);
- ARPA Veneto ha espresso il proprio contributo istruttorio agli effetti del comma 4, art. 14-bis della legge n. 241/1990 (cd. silenzio assenso);
- non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi all'esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati.

Il responsabile del procedimento regionale ha accertato, peraltro, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, in capo al Soggetto istante la disponibilità delle superfici sulle quali è realizzato l'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (Comune di Carbonera - TV, foglio 17, mappali n. 917, 920, 930 e 931), a seguito di:

- atto di costituzione del diritto di superficie registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso il 05/07/2013 al n. 8428, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso in data 08/07/2013, al Registro generale n. 21425 e Registro particolare n. 14217, come da atto notarile del 05/07/2013 a firma del dott. Maurizio Bianconi, notaio in Treviso (Rep. n. 105671 e Racc. n. 31639), di durata sino al 4 luglio 2033;
- atto di frazionamento catastale, presentato all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso, protocollo n. TV0202735 del 29 settembre 2015 e n. TV0018117 del 4 febbraio 2016, con il quale gli originari mappali n. 913 e 915 del foglio 17, Comune di Carbonera (TV), risultano essere stati soppressi, generando, rispettivamente, i mappali n. 930 e 931, stesso Comune;
- contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso il 05/07/2013 al n. 8429, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso in data 08/07/2013, al Registro generale n. 21426 e Registro particolare n. 14218, come da atto notarile del 05/07/2013 a firma del dott. Maurizio Bianconi, notaio in Treviso (Rep. n. 105672 e Racc. n. 31640), di durata sino al 4 luglio 2033.

In capo al Concessionario della rete di distribuzione dell'energia elettrica, "e-distribuzione SpA", è confermata la disponibilità delle superfici interessate dalle opere connesse all'impianto termoelettrico (Comune di Carbonera - TV, foglio 17, mappali nn. 291, 813, 916, 917 e 931), attraverso atto di servitù di elettrodotto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Treviso il 05/07/2013 al n. 8430, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso in data 08/07/2013, al Registro generale n. 21427 e Registro particolare n. 14219, come da atto notarile del 05/07/2013 a firma del dott. Maurizio Bianconi, notaio in Treviso (Rep. n. 105673 e Racc. n. 31641).

La Società istante, a conferma - e sua integrazione - della perizia di stima asseverata dall'ing. Filippo Cavallin, iscritto all'albo degli Ingegneri della provincia di Venezia al n. B-33 e giurata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Mestre, pari a euro 223.601,93, ha sottoscritto una polizza fideiussoria, con maggiorazione dei relativi importi per spese tecniche e oneri fiscali, garantendo alla Regione del Veneto, per le eventuali attività di messa in pristino dell'originaria funzionalità del sedime catastale agricolo, la disponibilità fino alla concorrenza di euro 300.073,80.

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, preso atto delle comunicazioni pervenute, nonché della successiva istruttoria, propone alla Giunta regionale di autorizzare la modifica e integrazione del titolo abilitativo in capo alla "Società agricola Biopower società consortile a r.l.".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" che ha modificato e integrato il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 - D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fidejussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 - "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Modifiche e integrazioni alla lett. d): "Edificabilità zone agricole", punto 5): "Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto". Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1817 del 15 ottobre 2013 e ss. mm. e ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 802 e n. 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e la DGR n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha ridefinito le competenze amministrative in capo a ciascuna Area in cui si articola la struttura organizzativa della Giunta regionale, prevedendo anche una diversa denominazione a partire dal 1° gennaio 2021;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 - e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 - con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale è stata aggiornata la disciplina regionale che dà attuazione al DM 25 febbraio 2016 e alla Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole definendo, al contempo, il "Quarto programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale sono apportate modifiche e integrazioni al progetto dell'impianto termoelettrico assentito con DGR n. 1817 del 15 ottobre 2013, peraltro già modificato con DGR n. 1941 del 23 dicembre 2015 e DGR n. 614 dell'8 maggio 2018;

3. di confermare in capo alla "Società agricola Biopower società consortile a r.l." (CUAA/P. IVA 04458130269), con sede legale e operativa (sede impianto) in via Valdemoneghe 13 - Comune di Carbonera (TV), le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio delle opere e impianti così come modificati dall'**Allegato A** "Modifiche all'autorizzazione unica" al presente, catastalmente individuati nel Comune di Carbonera (TV), foglio 17, mappali n. 930, 931 e il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 131157 del 19 marzo 2012, n. 254630 del 14 giugno 2013, n. 287786 del 5 luglio 2013, n. 290360 del 9 luglio 2013, n. 246171 del 15 giugno 2015 e n. 383197 del 29 settembre 2015, n. 428043 del 13 ottobre 2017, n. 661 del 2 gennaio 2023 e n. 104814 del 23 febbraio 2023;

4. di confermare, altresì, in capo alla società, "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", ora "e-distribuzione SpA" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, la costruzione e l'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in (doppio) cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata "Bio Power" in derivazione dalla linea MT sotterranea esistente denominata "Mignagola", ubicata in Comune di Carbonera (TV), foglio 17, mappali nn. 291, 813, 916, 917, 931, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 254630 del 14 giugno 2013;

5. di stabilire che le autorizzazioni di cui all'**Allegato A**, inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Carbonera (TV), foglio 17, mappali n. 930 e 931, perdono efficacia e quindi decadono il 4 luglio 2033, termine ultimo di validità dell'atto di costituzione del diritto di superficie allegato alla documentazione di progetto;

6. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, stanti le intervenute variazioni progettuali, dall'esecutività del presente provvedimento cessano gli effetti delle deliberazioni della Giunta regionale n. DGR n. 1941 del 23 dicembre 2015 e DGR n. 614 dell'8 maggio 2018, inerenti i precedenti completamenti della costruzione e la modifica dell'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas;

7. di approvare l'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell'**Allegato A** approvato al punto 8. della DGR n. 1817 del 15 ottobre 2013, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere assentiti;

8. di comunicare, alla "Società agricola Biopower società consortile a r.l." e alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della modifica e integrazione dell'autorizzazione unica originaria - deliberazione della Giunta Regionale n. 1817 del 15 ottobre 2013;

9. di approvare l'importo di euro 300.073,80 quale importo necessario per l'eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature autorizzati, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate, comprensivo di spese tecniche e oneri fiscali;

10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.